

INPS

Istituto Nazionale
Previdenza Sociale



Area Contribuzione Individuale

Messaggio N. 006361 del 17/03/2008

DIREZIONE CENTRALE
DELLE PRESTAZIONI

AI DIRETTORI REGIONALI
AI DIRETTORI PROVINCIALI E SUBPROVINCIALI
AI DIRETTORI DELLE AGENZIE DI PRODUZIONE
AI RESPONSABILI U.d.P. ASSICURATO - PENSIONATO

OGGETTO: Copertura contributiva del congedo di maternità/paternità e congedo parentale in presenza di adozioni e affidamenti (art. 2, commi 452-456 della legge 24 dicembre 2007 n. 244)

Con circolare n. 16 del 4 febbraio 2008 è stato precisato che la legge finanziaria 2008 (legge 24/12/2007) ha sostituito gli artt. 26, 31, 36 e abrogato gli artt. 27 e 37 del D.Lgs. 151/2001 riguardanti le disposizioni legislative a tutela e sostegno della maternità/paternità in caso di adozioni e affidamenti.

La riforma riguarda sia **le adozioni** nazionali che internazionali e prevede la possibilità di fruire, a partire dal 1° gennaio 2008, di un congedo di maternità/paternità della durata di **cinque mesi**.

In particolare, per le adozioni nazionali il congedo deve essere fruito durante i cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia (secondo quanto risulta dall'atto dell'autorità competente) **a prescindere dall'età del minore all'atto** dell'adozione.

Per le adozioni internazionali, invece, ferma restando la durata di cinque mesi, il congedo può essere fruito anche prima dell'ingresso in Italia del minore oltre che successivamente (la data di ingresso del minore in Italia deve risultare dall'autorizzazione rilasciata dalla Commissione per le adozioni).

Si precisa che nei casi in cui nel corso dell'anno 2008 l'assenza dal lavoro sia stata fruita ad altro titolo – sempre nei limiti dei cinque mesi decorrenti dal suddetto ingresso – e sempre che l'assenza possa essere fatta valere a titolo di congedo di maternità, il periodo stesso, a domanda, può essere trasformato a titolo di congedo.

In caso di **affidamento**, invece, la lavoratrice ovvero il lavoratore ha diritto all'astensione dal lavoro per un periodo complessivo di tre mesi da fruito entro i cinque mesi decorrenti dalla data di affidamento in modo continuativo o frazionato anche se **all'atto dell'affidamento il minore abbia superato i sei anni di età**.

Si ricorda che a decorrere dal 18 dicembre 1977, data di entrata in vigore della legge n. 903/77 (circolare n.542 del 26 novembre 1980) il **congedo di maternità/paternità** riconosciuto in caso di adozioni nazionali e internazionali e di affidamento è equiparato al congedo di maternità /paternità.

Pertanto, se fruito in costanza di rapporto di lavoro, il relativo accredito figurativo non richiede alcuna anzianità contributiva pregressa. Se, invece, verificato fuori dal rapporto di lavoro la copertura figurativa ai fini pensionistici è stabilita da quanto disposto dall'art. 25 comma 2, del D.Lvo 151/2001 e, quindi, a condizione che, all'atto della domanda, il genitore adottivo o affidatario possa vantare cinque anni di contributi versati in costanza di rapporto di lavoro.

In attuazione delle nuove disposizioni (commi 455 e 456 dell'art. 2 della citata Legge Finanziaria 2008 che ha sostituito l'art. 36 e abrogato l'art. 37 del D.Lvo 151/2001) il congedo parentale (sei mesi per ogni genitore o dieci, elevabili a undici qualora richiesti

da entrambi) può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, **qualunque sia l'età del bambino** e comunque non oltre il compimento della maggiore età, **entro gli otto anni** dall'ingresso dello stesso minore nel nucleo familiare. Analogamente a quanto stabilito per il congedo di maternità/paternità anche il periodo di congedo parentale - sempre a partire dal 18.12.1977 - è accreditabile figurativamente se richiesto nell'ambito di un rapporto di lavoro e può formare oggetto di riscatto, se collocato temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, purchè all'atto della domanda i richiedenti possano fare valere 5 anni di contribuzione versati nell'AGO.

Si precisa inoltre che gli eventi in argomento, dichiarati dalle aziende con flusso EMens, vengono accreditati in automatico nell'estratto conto dei lavoratori interessati, completi degli importi da riconoscere a titolo di "differenze accreditato", utili per la determinazione della retribuzione pensionabile. Detti eventi, pertanto, non devono essere acquisiti in ARPA. L'acquisizione deve essere conseguentemente limitata agli eventi temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro ed a quelli riguardanti soggetti ancora non interessati dal flusso EMens, sempre che le relative informazioni non siano già presenti nelle rispettive denunce individuali.

IL DIRETTORE CENTRALE
M. NORI